

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Appello ex art. 342 c.p.c.: la novella del 2012 non è confermativa della giurisprudenza precedente**

*Deve ragionevolmente escludersi come il legislatore, con la modifica normativa di cui al nuovo art. 342 c.p.c., abbia voluto meramente confermare il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento al testo previgente dell'art. 342 c.p.c. a proposito del requisito della specificità dei motivi di appello.*

### **Tribunale di Bari - Modugno - sezione stralcio, sentenza del 10.03.2016**

Il Tribunale di Bari, Sezione Stralcio Articolazione di Modugno, in composizione monocratica, nella persona della dssa Mirella DELIA, ha emesso la seguente definitiva

*...omissis...*

L'appello è infondato.

La compagnia appellata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.

Circa la modalità di proposizione dei motivi di appello, l'art. 342 c.p.c. post-novella del 2012, ha fissato nuove regole per la stesura degli atti di appello e ha previsto che gli appelli che non soddisfino dette nuove condizioni siano dichiarati inammissibili. La norma in esame richiede, accanto ai requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., che l'appello: 1)

sia motivato; 2) contenga, a pena d'inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 3) contenga, a pena d'inammissibilità, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. La Corte di Appello di Roma ha statuito che i ricorsi, per superare il vaglio di ammissibilità, devono contenere un profilo volitivo, cioè indicare espressamente le parti del provvedimento che si vogliono impugnare, per tali intendendosi non solo i capi della decisione, ma anche tutti i singoli segmenti o sottocapi che la compongono quando assumano un rilievo autonomo o di causalità rispetto alla decisioni, e poi devono contenere un profilo argomentativo, in quanto il ricorso deve suggerire le modifiche che il ricorrente vorrebbe fossero apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto, e infine un profilo di causalità, dovendo il ricorso necessariamente evidenziare il rapporto di causa a effetto fra la violazione di legge denunciata e l'esito della lite. Per canto suo, la Corte di Appello di Salerno (Corte di Appello Salerno, 1 febbraio 2013 ) si è spinta oltre ed ha affermato, in modo chiaro e netto, che anche il nostro sistema, sulla falsariga di quello tedesco, ha "l'esigenza che l'appello sia redatto in modo più organico e strutturato proprio come una sentenza", e che la parte appellante ha così il dovere d'indicare "con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado". Ha precisato che la nuova norma "obbliga l'appellante ad indicare in primo luogo le parti della sentenza delle quali chiede la riforma, nonché le modifiche richieste, sicché (...) il lavoro assegnato al giudice dell'appello appare alquanto simile a un preciso e mirato intervento di "ritaglio" delle parti di sentenza di cui si imponga l'emendamento, con conseguente innesto - che appare quasi automatico, giusta l'impostazione dell'atto di appello-delle parti modificate, con operazione di correzione quasi chirurgica del testo della sentenza di primo grado".

Deve perciò ragionevolmente escludersi come il legislatore, con la modifica normativa in esame, abbia voluto meramente confermare il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento al testo previgente dell'art. 342 c.p.c. a proposito del requisito della specificità dei motivi di appello (cfr. tra le più recenti, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 27727 del 16/12/2005; Cass., SS. UU, Sentenza n. 23299 del 09/11/2011), perché se questa fosse stata la sua intenzione non vi sarebbe stata alcuna ragione di procedere all'intervento di riforma con decretazione d'urgenza, per di più eliminando l'espresso riferimento proprio a detta specificità (cfr.. Sentenza Tribunale di Verona, Sez. III<sup>^</sup>, dott. Massimo Vaccari, 28-05-2013, n.66968).

Tutto ciò premesso, non pare mancare il requisito di cui all'art. 342, primo comma, n. 1 c.p.c. nei motivi di appello con cui l'appellante ha censurato, richiamando i passaggi in sentenza da riformare. l'errata ricostruzione del fatto e valorizzazione degli elementi istruttori, per effetto di carenza sul piano probatorio, poiché, come osserva la Corte di Appello Milano ( ordinanza del 15.6.2012 ), ai fini dell'osservanza della disposizione di cui all'art. 342, co. 1, c.p.c. , relativa al contenuto dell'atto di citazione di appello, è sufficiente la mera denuncia della ingiustizia della decisione perché fondata su una ingiusta valutazione delle prove, dei fatti o delle ragioni di diritto, accompagnata dalla volontà di sottoporre l'intera controversia al giudice dell'impugnazione.

D'altronde la semplicità dell'iter motivazionale esposto dal Gdp in sentenza e delle questioni in diritto sollevate nella fattispecie consentono di ritenere favorevolmente evaso l'obbligo per l'appellante di esporre con chiarezza i punti della sentenza da riformare e i motivi e ragioni alla sua base.

Passando al merito dell'appello, esso è infondato.

La censura mossa dal Gdp alla prospettazione attorea si muove sulla carenza dell'onere probatorio, gravante sul medesimo attore ex art. 2697 c.c. , circa la stessa storicità del fatto e quindi Fan, e tale conclusione, posta l'estrema contraddittorietà

dei risultati istruttori complessivamente valutati, trova piena conferma anche in questa sede di appello.

I dubbi sulla inverosimiglianza del fatto denunciato, invero, nascono già con la rappresentazione delle modalità del sinistro, assunta come investimento di pedone nell'atto introduttivo del primo giudizio, per poi essere "alleggerita", in corso di causa, quale mera opposizione delle mani sul veicolo, che di riflesso, cioè senza contatto diretto, ha causato la rottura del tendine d'achille.

Tale virata difensiva, in sé già singolare, segue le contestazioni sollevate dalla Società assicuratrice allorché, costituitasi in giudizio innanzi al Gdp, ha lamentato quantomeno la singolarità delle lesioni accusate dall'attore e la loro riconducibilità eziologica all'evento di causa, soprattutto alla luce delle dichiarazioni del medesimo C., come emerse dalla cartella clinica in atti. Una modifica dell'assetto difensivo che appare, quindi, strumentale alle altrui difese ed eccezioni.

La piattaforma probatoria sull'an incontra, poi, nuovi dubbi con l'esibizione da parte della Società delle fotografie del luogo del sinistro, da cui si evince la circostanza che al civico 21 della via Peragine, ove sarebbe avvenuto l'investimento, risiede anche il x e nella contraddittorietà delle dichiarazioni rese in giudizio. Invero il C. afferma che alle ore 13,30, circa, percorreva la sede stradale di via xxxxxxxx giunto al civico 21, si fermava dietro una Renault xxxxs alla cui guida era lo stesso S., intrattenendosi a parlare per circa 2-3 minuti con S.xxx Costui afferma che vide la suddetta Renault retrocedere, e gridava per attirare l'attenzione, appoggiando le mani sul cruscotto e facendo così pressione sulla gamba. Lo stesso xx ha precisato che la autovettura indietreggiava di 50 cm e che solo allora (ma così modificando quanto detto prima) si accorgeva che vi era alla guida il fasa

Nessun contatto vi sarebbe stato fra la autovettura e la gamba.

Differente è il contenuto della deposizione testimoniale di Sxx ma peraltro pure poco convincente. Egli, precisato di non essere amico del ggg., né di conoscerlo personalmente, ma solo di vista in quanto compaesani, afferma esserci stato investimento da parte della autovettura, salvo poi a correggersi sul punto con la domanda posta a chiarimento. Egli ha poi voluto rimarcare di essere estraneo alle persone interessate dal sinistro, categoricamente negando di essersi fermato a colloquiare con il ggg. prima dell'incidente, ma di essere stato, dopo un mese, contattato da una terza persona, di cui però non ricordava il nome, per testimoniare su quanto accaduto.

Il teste ha così precisato che percorreva a piedi la carreggiata di via Peragine, che avrebbe assistito al sinistro trovandosi ad una distanza di 5 metri, e di essersi poi allontanato.

Una dinamica diversa quindi da quella riferita dall'attore.

Rimane inoltre difficile spiegare come mai il convenuto Sxxx., in pieno giorno, non si sia accorto che il xx da 2-3 minuti, erano ferini a parlare dietro la sua macchina, e come mai il C. non si sia reso conto delle intenzioni del Sxx., che avrebbe acceso il motore ed innestato la marcia, azionato le luci di retromarcia, prima di retrocedere per 50 cm. Infine lo Sxx ma quest'ultimo ha dichiarato che in quelle stesse circostanze stava proprio con lui colloquiando da 2-3 minuti.

Altrettanto non univoca è la circostanza che il xxx pur avendo riportato il distacco totale del tendine, si è recato al presidio ospedaliero dopo sei ore dal sinistro.

Invero la motivazione seguita dal Gdp in punto di negazione dell'an e della ricostruzione del sinistro e del nesso di causalità, non solo dunque non è fondata su meri convincimenti del giudicante, ex art. 115 c.p.c. , ma è fermamente ancorata alle risultanze probatorie raccolte in giudizio e al controllo della loro rilevanza, attendibilità e concludenza, controllo che ne rivela la loro contraddittorietà ed inadeguatezza rispetto all'onere probatorio ex art. 2697 c.c.

Ne discende, assorbite le questioni sul quantum rese ultronee dalla mancata dimostrazione dell'an, la conferma della sentenza di prime cure.

Per le spese di questo grado di lite, in piena applicazione del principio della soccombenza, va condannato l'appellante a rifonderle in favore della compagnia costituita, nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. n. 55 del 2014 , epurata la fase istruttoria non tenutasi.

Infine è immediata l'applicabilità agli appelli proposti, come quello in esame, dal 31.1.2013 (anche se relativi a giudizi iniziati in epoca anteriore), della norma di cui al comma 1-quater dell' art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002 (introdotta dalla legge di stabilità 24.12.2012 nr. 228), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

p.q.m.

Il Tribunale di Bari - Sezione Stralcio Articolazione di Modugno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in atti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:

1. rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione, e conferma l'impugnata sentenza n. 1069/2012 emessa dal Giudice di Pace di Modugno;
2. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co. 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 , nel testo inserito dall' art. 1 co. 17 L. n. 228 del 2012; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento;
3. condanna l'appellante al pagamento in favore della compagnia di assicurazione costituita delle spese di lite di questo grado, pari ad Euro 3235,00 per compenso, oltre Iva ed accessori per legge;
4. nulla per le spese della parte appellata contumace.

Così deciso in Modugno, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 5 marzo 2016.  
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2016.